



COMUNE DI FOSDINOVO
Provincia di Massa Carrara

Ordinanza n. 18

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN RIFERIMENTO A SAGRE ED EVENTI
ESTATE 2020**

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- Della grave crisi determinata dalla pandemia COVID-19 che in Lunigiana ha colpito duramente la popolazione;
- Della conseguente grave crisi economica che ha investito un territorio già fragile e marginale quale la Lunigiana;
- Della presenza non censita, né censibile, di turisti e proprietari di seconde case provenienti da zone ove il virus manifesta ancora una presenza non trascurabile e che questi ultimi sono tradizionalmente parte attiva alle iniziative dell'associazionismo locale;
- Del rientro nel periodo estivo delle persone che, originarie della Lunigiana, prestano la loro attività lavorativa in altre zone d'Italia, circostanza questa che aumenta significativamente le presenze nei nostri borghi
- Che tali presenze, in aggiunta al turismo occasionale, può trasformarsi in occasione degli eventi, in rischio di sovraffollamento e assembramento;

RICHIAMATA la legislazione dell'emergenza COVID -19 ed in particolare , da ultimo il DPCM del 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33" ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettere h), l),m) ed v);

- VISTE Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;

- VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2" con la quale sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere;

- VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 - del 30 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;

- VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni e n.63 dell'8 giugno - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica;

- VISTE le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno;

- VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n 65 del 10.06.2020 riferita al recepimento delle direttive nazionali della conferenza Stato Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative sopra citate;

PRESO ATTO dell'art 54 del DLGS 267/2000 e considerato che il Sindaco è abilitato ad adottare atti "atipici", contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento;

EVIDENZIATO che, sulla base della giurisprudenza consolidata, la contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarlo e che il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

EVIDENZIATO altresì che tutt'ora permangono sul nostro territorio condizioni complessive che, seppur non ci siano più elementi di allarme diretto, suggeriscono la necessità di intervenire in termini di prevenzione non procrastinabile a tutela della salute pubblica da contagio da coronavirus

CONSIDERATO inoltre che gli aspetti organizzativi veri e propri finalizzati all'applicazione dei protocolli previsti in materia di ristorazione con obbligo di registrazione delle persone, prenotazione dei posti a sedere, contingentamento afflussi, garanzia di distanziamento fra le sedute, divieto di promiscuità nell'utilizzo di oggetti e altre norme legate all'emergenza in atto, appaiono di difficilissima applicazione pratica in eventi popolari come le sagre e altri eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la DEL. G. UCML n. 23 del 18.06.2020 con la quale la Giunta dell'Unione ha preso atto delle difficoltà applicative dei protocolli sopra detti ad eventi, quali le sagre, che tradizionalmente in estate si svolgono in Lunigiana;

RITENUTO che la necessità di assumere comportamenti consapevoli come il distanziamento interpersonale a contrasto della diffusione del virus, di fatto comportino il venir meno delle caratteristiche di detti eventi a base volontaristica e conviviale, sostanziato attraverso il lavoro e la vicinanza fisica dei volontari e il supporto collettivo dei frequentatori;

CONSIDERATO che il Sindaco, quale autorità locale di sicurezza è tenuto ad adottare i provvedimenti a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che l'obbligo del distanziamento individuale sia la principale misura da adottare a contrasto della diffusione del virus e ritenuto che effettivamente ciò risulti incompatibile di fatto con gli obiettivi delle sagre e degli eventi "paesani" in genere, snaturandone la finalità anche qualora fosse possibile svolgerli nel rispetto delle normative anti-Covid 19;

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art 50;

ORDINA

- 1) Di **SOSPENDERE** , fino al 30.09.2020 la somministrazione di alimenti e bevande nel corso di sagre ed altri eventi gestiti dal volontariato ai fini del contenimento dell'emergenza COVID 19 anche in considerazione delle oggettiva impossibilità applicativa dei protocolli sanitari di settore ai contesti sopra descritti;
- 2) Di dare atto che la misura sopra descritta è atta a scongiurare situazioni che possano facilitare il contagio e quindi incompatibili con l'obiettivo del contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- 3) Agli Uffici preposti di dare adeguata pubblicità al presente atto;

TRASMETTE

Al Comando di Polizia locale e alla Stazione Carabinieri il presente atto per il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nello stesso ed ai competenti Uffici ASL per la Sanità pubblica per quanto di specifica competenza ; A Sua Eccellenza il Prefetto di Massa Carrara;

AVVERTE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni 30 consecutivi.

Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente Ordinanza, si procederà a termini di legge;

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della L. n° 241/1990 s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Fosdinovo 1.7.2020



La Sindaca
Camilla Bianchi